



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 17.07.2019 nella causa iscritta al n. 13338/17 del Ruolo Gen.

TRA

Iavazzo Gennaro nato ad Aversa (Caserta) il 21.02.1982, rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Buonpane

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia e Itala De Benedictis

Resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12.10.2017 la parte ricorrente in epigrafe ha affermato di aver presentato all'Inps, il 19.02.2016, domanda per ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione Naspi e di non aver ricevuto alcuna comunicazione.

Ciò premesso ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento della somma dovuta a titolo di indennità Naspi, oltre alla rifusione delle spese del giudizio con attribuzione.

L'INPS si è costituito in giudizio rilevando, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta.

Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo letto pubblicamente con contestuale redazione dei motivi.



Motivi della decisione

L'indennità Naspi è un'indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del D. Lvo n. 22/15, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

Essa spetta dunque ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.

Con riguardo alla pretesa avanzata in questa sede dal ricorrente l'Inps ha tuttavia rilevato l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato i cui elementi essenziali, tra l'altro, non sarebbero neanche stati dedotti in ricorso.

A fronte quindi delle contestazioni mosse dall'Inps in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente non ha, in primo luogo, dedotto nell'atto introduttivo del giudizio le modalità di svolgimento del suddetto rapporto lavorativo (non ha indicato, ad esempio, né il settore, né le mansioni, né il periodo ed il luogo in cui avrebbe svolto attività lavorativa) né tantomeno ha dimostrato, attraverso l'espletamento dei mezzi istruttori, la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, limitandosi ad esibire, a sostegno della domanda avanzata, un estratto contributivo, dal quale risulterebbe un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della soc. coop. Genius Costruzioni c/o Liccardi Gianlui.

Inoltre, parte ricorrente non ha in alcun modo né dedotto né dimostrato le modalità di cessazione del rapporto di lavoro, per cui non è possibile accertare se lo stato di disoccupazione sia stato o meno volontario.

Tenuto dunque conto delle eccezioni sollevate dall'Inps ed in mancanza di ulteriori elementi probatori, deve ritenersi non sufficientemente dimostrata la sussistenza dei presupposti per concedere la prestazione richiesta.



Per i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Aversa 17.07.2019

Il Giudice

